

Codice A1701A

D.D. 4 settembre 2019, n. 846

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR), Operazione 4.4.2 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli". Disposizioni attuative specifiche della disciplina dei controlli, delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e s.m.i., n. 640/2014 e s.m.i. e n. 809/2014 e s.m.i. e dei decreti Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017 e n. 497 del 17.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e s.m.i. della Commissione del 11.03.2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n.1305/2013 e s.m.i. e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e s.m.i. della Commissione del 17.07.2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n.1305/2013;

visti il Regolamento (UE) n.1306/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune ed il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Regolamento delegato (UE) n.640/2014 e s.m.i. della Commissione del 11.03.2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la decisione C(2015)7456 del 28.10.2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;

vista la DGR del 09.11.2015, n. 29-2396 con la quale, tra l'altro, è stato recepito ai sensi del Regolamento (UE) n.1305/2013 il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;

vista la DGR del 1.03.2019, n. 18-8483 con cui vengono recepite le modifiche al PSR approvate con decisione della Commissione Europea C(2019)1469 del 19 febbraio 2019;

considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende tra l'altro l'Operazione 4.4.2 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli", la quale prevede la concessione di sostegni e contributi per sostenere investimenti non produttivi (acquisto di reti antilupo per il ricovero notturno degli animali e acquisto di cani da guardiania) atti a contenere la predazione degli animali allevati da parte di canidi;

vista la DGR n. 25-6655 del 23 marzo 2018 recante: Reg (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Criteri per l'attuazione della Misura 4, operazione 4.4.2 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli" la quale demanda, in coerenza con la Determinazione Dirigenziale n. 1281 del 27.12.2016, la predisposizione delle disposizioni attuative specifiche dell'operazione 4.4.2;

vista la DD n. 485 del 23/04/2018 di approvazione del bando n. 1 della Operazione 4.4.2, la quale rimanda ad un successivo specifico provvedimento la definizione dei controlli e delle relative procedure;

vista la DGR n. 32 - 4953 del 02.05.2017 con la quale, relativamente al PSR 2014-2020, sono state approvate disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e 640/2014 e dei decreti MIPAAF n. 2490 del 25.01.2017 e n. 1867 del 18.01.2018;

vista la DGR n. 66 - 8975 del 16 maggio 2019 avente ad oggetto "PSR 2014-2020 - misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 497 del 17 gennaio 2019"

visto che tale DGR n. 66 - 8975 del 16 maggio 2019 demanda ai Settori responsabili della gestione delle diverse Misure del PSR 2014- 2020 l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per ciascuna Misura/sottomisura/operazione/azione;

visto che nell'ambito della Direzione Agricoltura l'attuazione della citata Operazione 4.4.2 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli" rientra nelle competenze del Settore "Produzioni agrarie e zootecniche";

dato atto che è opportuno coordinare la disciplina delle riduzioni ed esclusioni per l'Operazione 4.4.2;

tenuto conto degli esiti della consultazione telematica condotta dal Settore Produzioni agrarie e zootecniche dal 28 al 31 agosto 2019 relativamente alla disciplina delle riduzioni e sanzioni per l'operazione 4.4.2 nei confronti del Settore "Programmazione e coordinamento Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", e del Settore A1710B "Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" (uffici istruttori) e dell'Organismo pagatore Arpea;

ritenuto pertanto necessario approvare le disposizioni attuative specifiche della disciplina dei controlli, delle riduzioni ed esclusioni per la citata Operazione 4.4.2 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli";

visto che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2019 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

visto l' articolo 26, comma 1 del d.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che prevede la pubblicazione di informazioni relative al procedimento;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;
visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/2008;
vista la L.R. n. 7/2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

- in attuazione delle disposizioni delle DGR n. 66 - 8975 del 16 maggio 2019, nonché dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e s.m.i., n. 809/2014 e s.m.i. e n. 640/2014 e s.m.i. e dei decreti MIPAAF n. 2490 del 25.01.2017 e n. 497 del 17.01.2019, di approvare le disposizioni attuative della disciplina dei controlli, riduzioni ed esclusioni dal pagamento relative al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR), Operazione 4.4.2 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli", allegate alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2018 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 s.m.i, sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

Il Direttore Regionale

Dott. Valter Galante

L'estensore
Dr. Emanuele Parzanese

Allegato

Allegato

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR)

Operazione:

4.4.2 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli";

DGR n. 66 - 8975 del 16 maggio 2019

Disposizioni attuative specifiche della disciplina dei controlli, delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e s.m.i., n. 640/2014 e s.m.i. e n. 809/2014 e s.m.i. e dei decreti Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017 e n. 497 del 17.01.2019

1) SANZIONE PREVISTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 63 DEL REGOLAMENTO (UE) n. 809/2014

L'importo a cui il beneficiario ha diritto viene definito mediante i controlli amministrativi ed in loco di cui agli artt. 48 e 49 del Regolamento (UE) n. 809/2014. Ai sensi dell'art. 63 del medesimo Regolamento, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di oltre il 10%, si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l'importo ammesso del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile, o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2) IMPEGNI ESSENZIALI ED ACCESSORI

Vengono individuati i sottoriportati impegni essenziali ed accessori, e le conseguenti riduzioni e sanzioni in caso di violazione degli impegni medesimi.

Per gli impegni per cui è pertinente, prima della applicazione delle riduzioni e/o sanzioni l'Organismo pagatore, o suo delegato competente per l'istruttoria, può applicare (per un periodo massimo di 30 giorni solari) la sospensione del sostegno, come previsto dall'art. 36 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e dalla DGR n. 66 - 8975 del 16 maggio 2019, se prevede che il beneficiario sia in grado di sanare l'inadempienza. In tal caso, i termini sotto indicati ai paragrafi 2.1 e 2.2 si intendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

2.1) IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale o parziale dal sostegno (come di seguito indicato) e la restituzione delle eventuali somme non spettanti percepite, maggiorate degli interessi maturati.

<i>Impegno essenziale</i>	<i>Riduzione / sanzione in caso di violazione dell'impegno</i>
non rendere deliberatamente falsa dichiarazione	decadenza totale dal sostegno, fatte salve più gravi conseguenze qualora il richiedente abbia reso deliberatamente falsa dichiarazione
dare avvio agli interventi previsti e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno (ad eccezione delle spese generali legate a progetti, consulenze, studi di fattibilità, ecc. necessarie per la presentazione	gli interventi avviati e le spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno non vengono riconosciuti ai fini del sostegno

della domanda medesima)	
consentire nell'azienda richiedente il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli da parte dei funzionari istruttori / controllori	decadenza totale dal sostegno nel caso non venga consentito il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli da parte dei funzionari istruttori / controllori
mantenere la destinazione agricola e la destinazione d'uso degli investimenti finanziati fino alla scadenza del vincolo di destinazione	decadenza parziale dal sostegno, proporzionale al periodo di impegno non mantenuto rispetto al periodo totale
presentare a rendicontazione giustificativi di spesa secondo i requisiti previsti dal bando per tutti gli interventi approvati dall'ufficio istruttore, tenuto conto di eventuali varianti approvate.	<p>gli interventi e le spese per i quali non vengono presentati a rendicontazione giustificativi di spesa in possesso dei requisiti prescritti dal bando non vengono riconosciuti ai fini del sostegno.</p> <p>Qualora non vengano realizzati investimenti / lavori / spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 60% dell'importo complessivo previsto nella domanda di sostegno (tenuto conto di eventuali varianti approvate) la domanda decade.</p> <p>Qualora non vengano realizzati investimenti / lavori / spese che hanno determinato l'attribuzione di un punteggio di priorità, il relativo punteggio di priorità viene decurtato, con eventuale decadimento della domanda nel caso la domanda stessa non raggiunga più il punteggio di priorità complessiva sufficiente per l'ammissione al sostegno.</p> <p>Qualora non vengano realizzati investimenti / lavori / spese determinanti per la congruità tecnica e/o la sostenibilità economica della domanda, la domanda stessa decade.</p>
Presentare i 3 preventivi di spesa e la relativa documentazione con la domanda di sostegno entro i termini stabiliti dal bando	Decadenza totale dal sostegno
Presentare la domanda di pagamento con un ritardo superiore a 25 giorni rispetto alla data richiesta	Decadenza dal sostegno (qualora la domanda venga presentata con un ritardo non superiore ai 25 giorni di calendario rispetto alla data richiesta, per ogni giorno lavorativo di ritardo si applica una riduzione dell'1% dell'importo che sarebbe stato concesso se la domanda fosse pervenuta entro il termine stabilito).
Mantenere e gestire i cani oggetto dell'aiuto (nonchè i cani già dichiarati nelle domande per l'operazione 10.1.6) secondo le normative sanitarie e del benessere animale (in particolare per il benessere: Legge 20 luglio 2004 n 189, Legge 4 novembre 2010, n. 201, Legge 14 agosto 1991, n. 281 e L.R. 34 del 1993);	Decadenza totale dal sostegno
Posare, gestire e mantenere in efficienza le recinzioni elettrificate (e i relativi elettrificatori) per 5 anni dalla liquidazione del saldo del contributo concesso	Decadenza totale dal sostegno

2.2) IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno, proporzionata alla entità, gravità e durata della violazione (come di seguito indicato), e la restituzione delle eventuali somme non spettanti percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Vengono individuati i seguenti impegni accessori:

- concludere la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno e l'effettuazione delle spese entro i termini stabiliti dai bandi, fatte salve le eventuali proroghe concesse dall'ufficio istruttore entro i limiti massimi stabiliti dai bandi;
- concludere l'invio della rendicontazione delle spese effettuate relative agli interventi oggetto del sostegno (con relativa documentazione) entro i termini stabiliti dai bandi, fatte salve le eventuali proroghe concesse dall'ufficio istruttore entro i limiti massimi stabiliti dai bandi;
- informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR, attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica entro i termini previsti per la conclusione della realizzazione degli interventi ammessi a sostegno;
- realizzare gli interventi ammissibili per un importo complessivo ammesso a finanziamento pari almeno al 70% dell'importo complessivo previsto nella domanda di sostegno;
- evidenziare in modo insufficiente o non segnalare affatto mediante apposita cartellonistica il sostegno all'intervento fornito dalle Istituzioni coinvolte;
- violazioni di entità minima nel corso del periodo dei 5 anni in cui è prevista la manutenzione e gestione degli interventi realizzati.

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati, il parametro per l'individuazione della gravità della violazione è individuato nell'importo dell'intervento (importo totale dell'investimento sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico); il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (= basso) per importo dell'intervento fino a 10.000,00 euro; è pari a 3 (= medio) per importo dell'intervento oltre 10.000,00 euro fino a 20.000,00 euro; è pari a 5 (= alto) per importo dell'intervento oltre 20.000,00 euro;

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati, il parametro per l'individuazione della durata della violazione è individuato nel ritardo (in giorni rispetto al termine) con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente; il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (= basso) per ritardo fino a 30 giorni solari; è pari a 3 (= medio) per ritardo oltre 30 e fino a 60 giorni solari; è pari a 5 (= alto) per ritardo oltre 60 giorni solari, fino al limite temporale massimo concesso dall'Ufficio istruttore per la regolarizzazione della posizione del richiedente, al superamento del quale la domanda decade dal sostegno.

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati l'entità viene valutata comunque bassa (peso del parametro = 1), poiché le inadempienze hanno comunque effetti limitati sull'operazione nel suo complesso.

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati, il livello dell'infrazione dell'impegno è uguale alla media aritmetica dei valori dei parametri relativi a gravità, entità e durata sopra indicati.

La riduzione da applicare all'importo del contributo da erogare è la seguente:

media aritmetica dei valori dei parametri relativi a gravità, entità e durata	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%

X ≥ 4,00	10%
----------	-----

Nel caso di richiedenti inadempienti per due o tre degli impegni accessori sopra indicati, dovranno essere calcolate separate percentuali di riduzione per ogni impegno violato; la riduzione complessiva da applicare al contributo erogato in riferimento alla domanda sarà il totale delle riduzioni calcolate per i diversi impegni.

Il mancato rispetto di un impegno accessorio comporta la decadenza parziale dal sostegno.

3) CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Vale quanto indicato al punto 4 dell'allegato alla DGR n. 66 - 8975 del 16 maggio 2019.

4) ALTRO

Per quanto non disciplinato nel presente provvedimento si rimanda alla DGR n. 66 - 8975 del 16 maggio 2019 e dei decreti MIPAAF n. 2490 del 25.01.2017 e n. 497 del 17.01.2019.